



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice Rel.

Cron. 1338/2024
SENT. 37/2024
REP. 6/2024
LIQUID. CONTR. 15/2024

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 58/2024 R.G. P.U., ha emesso la seguente:

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

ANTONIO SANNA (C.F. SNNNTN67C06I742F) e di **PATRIZIA DESSÌ (C.F. DSSPRZ75T68H856K)** entrambi residenti in Montano Lucino (CO), Piazza Europa Unita 3, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Teresa Palmiero, Elena Vimercati, Simonetta Luzzi e Almaz Woldetsion ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Palmiero & Partners STA a.r.l., sito in Como via Volta n.43;

Con ricorso ex artt. 66 e 268 CCII, Antonio Sanna e Patrizia Dessì hanno domandato l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista Dott. Elio Arcuri, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, dal momento che il centro degli interessi principali dei debitori, che si presume coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa, risulta in Como, via Spina Verde n. 12 e precedentemente in Montano Lucino (CO), Piazza Europa Unita n. 3.

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione

controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Occorre osservare, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Deve ritenersi che la predetta disposizione è applicabile anche alla liquidazione controllata, sia in ragione della collocazione tra le disposizioni di carattere generale dettate in tema di sovraindebitamento, tra cui è ricompresa anche la liquidazione controllata del sovraindebitato (come si evince altresì dall'art. 65, co. 1 CCII), sia in ragione della necessità di assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore. Resta ovviamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come oggi espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti risultano coniugati e risiedono entrambi, insieme alla figlia Laura (nata il 25.01.2002), presso l'abitazione condotta in locazione sita in Como, via Spina Verde. Il sovraindebitamento, peraltro, ha un'origine comune, come meglio si dirà, ricorrendo quindi i presupposti di cui all'art. 66 CCII.

Può ritenersi, inoltre, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII.

Invero, entrambi i ricorrenti sono qualificabili come consumatori ed attualmente lavorano come dipendenti con contratto di lavoro subordinato.

Antonio Sanna e Patrizia Dessì si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII come si evince dal ricorso e dalla documentazione allegata, nonché dalla relazione

redatta dall'esperto.

Il gestore della crisi, infatti, ha evidenziato che i debiti riferibili alla massa passiva del sig. del Sig. Antonio Sanna ammontano a circa a 252.436,00 euro e che i debiti relativi alla massa passiva della sig.ra Patrizia Dessì ammontano a circa 259.066,00 euro, derivanti in misura prevalente da obbligazioni contratte in via solidale, ed in particolare dal contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della abitazione sita in Montano Lucino. L'esposizione debitoria nei confronti del creditore Intesa San Paolo, infatti, ammonta a circa 197.012,00 euro, come rilevato dall'OCC.

A fronte di tale indebitamento, il sig. Antonio Sanna percepisce un reddito da lavoro dipendente medio mensile netto pari a circa 1.356,00 euro, attualmente gravato da cessione del quinto in favore di Prestitalia s.p.a. La sig.ra Patrizia Dessì, invece, guadagna mediamente 3.180,00 euro netti al mese

I due ricorrenti sono comproprietari dell'immobile sito in Montano Luciano (CO) in Piazza Unità d'Europa n. 3, in precedenza adibito ad abitazione principale della famiglia e del pertinenziale box auto. Il patrimonio immobiliare della sig.ra Dessì, inoltre, è composto dalle quote di proprietà indivisa pari ad 1/16 di un immobile sito in Baradili (OR), Via Municipio 11 e della quota di 1/32 di alcuni terreni siti nel medesimo comune. È stata prodotta una relazione tecnica, a firma del Geom. Muzzolu, il quale ha stimato il valore dei suddetti beni in circa 4.657,00 euro. Quanto ai beni mobili registrati, la sig.ra Dessì risulta proprietaria di due autovetture rispettivamente targate FS305HG e EM918YT, utilizzate per le esigenze familiari e di lavoro. Entrambi risultano titolari di rapporti di conto corrente e carte prepagate, come meglio indicato nella relazione dell'OCC.

A fronte della situazione patrimoniale e finanziaria descritta, i ricorrenti hanno esposto di sostenere spese mensili per il proprio nucleo familiare, del quale fa parte la figlia, studentessa universitaria, pari a circa 3.925,00 euro, tenuto conto del canone di locazione della casa familiare (pari a 400,00 euro), nonché delle spese universitarie. Dalle richiamate circostanze e dalla documentazione allegata alla domanda, risulta che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore ex art. 2, comma primo, lett. c) CCII, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con i soli redditi da lavoro percepiti, necessari, altresì, al mantenimento del nucleo familiare. Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII. Dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, inoltre, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita (ex art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCCI).

Considerato il carattere concorsuale e universale della procedura e lo spossessamento del debitore, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività delle cessioni del quinto gravanti sullo stipendio dei debitori.

Dai richiamati principi che governano la procedura di liquidazione controllata, ne consegue, altresì, che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà dei debitori, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. Non può essere accolta, pertanto, la richiesta di "escludere" dalla procedura di liquidazione controllata le due autovetture di proprietà della sig.ra Dessì. I ricorrenti, nondimeno, possono essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo delle autovetture, che costituiscono gli unici mezzi a disposizione dei debitori per le esigenze di lavoro e familiari.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura. Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. b CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori. Come sopra rilevato, le spese mensili medie indicate dai ricorrenti per il mantenimento del nucleo familiare ammontano a 3.925,00 euro, ricomprendendo le spese relative alla casa familiare, condotta in locazione, le spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni essenziali e le spese sostenute per l'università della figlia. Alla luce di tali circostanze, allo stato, deve disporsi che non vengano ricompresi nella liquidazione gli stipendi percepiti dai ricorrenti nel limite complessivo pari a 3.925,00 euro, in considerazione della necessità di destinarli al proprio mantenimento in base alle spese quantificate come necessarie dagli stessi. I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infine, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Non devono essere ricompresi nella liquidazione, infine, i beni mobili dei debitori rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di **ANTONIO SANNA (C.F. SNNNTN67C06I742F)** e di **PATRIZIA DESSI (C.F. DSSPRZ75T68H856K)**

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

liquidatore della procedura il Gestore, già incaricato dall'OCC, **il Dott. Elio Arcuri;**

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. e ad esclusione delle autovetture per le quali vi è l'autorizzazione all'utilizzo come indicato in parte motiva;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità dei debitori;

DETERMINA

in 3.925,00 euro mensili la somma non compresa nella liquidazione, da lasciarsi nella disponibilità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. B CCII, salva ogni successiva valutazione demandata al G.D.;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in

presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del

compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;

- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione

risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali, e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI.


Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 22.04.2024

IL GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati



IL DIRETTORE

Dott. Nicola Petronella



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 24 APR 2024

IL DIRETTORE
DELLA CANCELLERIA

